

PROVINCIA DI CAMPOBASSO

Campobasso, 01 luglio 2010

ALI ComuniMolisani. Fornitura di cancelleria e carta per fotocopie – Lotto 2: carta per fotocopie.

SCRITTURA PRIVATA

T R A

1 – il dott. Angelo Fratangelo, nato a Campobasso il 12 marzo 1960 e domiciliato per la carica in Campobasso alla via Roma n. 47, nella sua qualità di dirigente del 2° settore – 4° servizio della Provincia di Campobasso, il quale interviene esclusivamente in nome, per conto e nell'interesse della stessa - **C.F.: 00139600704**, ai sensi dell'art. 107, 3° comma, lett. c), del d. lgs. n. 267 del 18/8/2000; art. 24, 5° comma, dello statuto e art. 16, 3° comma, del regolamento per la disciplina dei contratti;

2 - il sig. Antonello Ventre, nato a Paterno (PZ) il 01 agosto 1973 - **C.F.: VNTNNL73M01M269H**, il quale interviene, agisce e stipula esclusivamente nel nome, per conto e nell'interesse della ditta Vemar di Antonello Ventre & C. sas, con sede in (cap 85050) Paterno (PZ) al Viale Giustino Fortunato n. 59/61 – **P.IVA: 00825000763**, per la sua qualità di legale rappresentante, potendo impegnare la stessa con la sua sola firma, giusta quanto risulta dal certificato dalla Camera di Commercio di Potenza in data 21/05/2010, in atti.

P R E M E S S O che:

- l'obbligo del Fornitore di prestare quanto oggetto della presente Convenzione ha durata annuale dalla sottoscrizione;
- i Comuni aderenti ad ALI Comunimolisani hanno sottoscritto con la Provincia di Campobasso un accordo che stabilisce le condizioni di legittimazione e modalità operative per l'utilizzo di servizi volti all'acquisto di beni;

- la Provincia di Campobasso si avvale della presente Convenzione;
- i singoli contratti di fornitura vengono conclusi a tutti gli effetti tra i singoli Comuni della Regione Molise aderenti ad ALI Comunimolisani, la Provincia di Campobasso ed il Fornitore;
- con Determinazione Dirigenziale n. 504 del 25 febbraio 2010 è stata indetta procedura negoziata per l'affidamento della fornitura di cancelleria e carta per fotocopie, strutturata nei seguenti lotti aggiudicabili anche separatamente: Lotto 1) - cancelleria – e Lotto 2) - carta per fotocopie;
- per l'affidamento della fornitura si è proceduto ai sensi dell'art 125 del d. lgs. n. 163 del 2006, attingendo i nominativi degli operatori economici iscritti all'Albo Fornitori nelle seguenti categorie:
 - o Lotto 1- Categoria merceologica n. 16 Cancelleria (articoli tecnici, articoli di cancelleria, materiale di consumo per apparecchiature) - classe I;
 - o Lotto 2- Categoria merceologica n. 17 Carta e prodotti cartacei (carta fotocopie, cartoncini e carte speciali, scatole, materiale vario) – classe I;
- il valore stimato per il Lotto 2 – Cancelleria è di € 45.000,00 (IVA esclusa) - oneri della sicurezza pari a Zero;
- l'aggiudicazione è stata effettuata con le modalità di cui agli artt. 81 e 82 del D. Lgs. n. 163/2006, cioè in favore del prezzo più basso espresso in termini di sconto percentuale sul valore complessivo della fornitura;
- con lettera invito Raccomandata A.R. prot. n. 10427 del 04 marzo 2010 sono stati invitati n. 19 operatori economici iscritti nella categoria interessata per l'anno 2010;
- il termine di scadenza per la presentazione delle offerte è stato stabilito alla data del 18/03/2010;
- con determinazione dirigenziale n. 1193 del 17/05/2010, pubblicata in data

- la CONSIP Spa non ha attivato convenzioni alle quali poter aderire relative alla fornitura in oggetto;

DATO ATTO CHE

- il Fornitore è risultato aggiudicatario della fornitura per il Lotto 2 della procedura di cui sopra e, per l'effetto, ha manifestato espressamente la volontà di impegnarsi a fornire i beni e a prestare i servizi connessi oggetto della presente Convenzione ed eseguire gli Ordinatori di Fornitura, alle condizioni, modalità e termini di seguito stabiliti;
- il Fornitore dichiara che quanto risulta dalla presente Convenzione, dalla lettera invito ed atti collegati, definisce in modo adeguato e completo l'oggetto delle prestazioni da fornire e, in ogni caso, ha potuto acquisire tutti gli elementi per una idonea valutazione tecnica ed economica delle stesse e per la formulazione dell'offerta;
- il Fornitore ha prestato, ai sensi dell'art. 13 del Capitolato Speciale di Appalto, a garanzia delle obbligazioni scaturenti dalla presente Convenzione cauzione mediante polizza fidejussoria n. 73247212 del 26/05/2010, emessa dalla Compagnia Assicuratrice Aurora Assicurazioni, Agenzia di Marsico Nuovo, fino alla concorrenza di € 2.250,00, corrispondente al 50% dell'importo da garantire richiesto (€ 4.500,00) poiché l'appaltatore è in possesso della certificazione di qualità, ai sensi dell'art. art. 40, comma 7, del d. lgs. n. 163 del 12/04/2006;
- il Fornitore ha presentato la documentazione richiesta ai fini della stipula della presente Convenzione che, anche se non materialmente allegata al presente atto, ne forma parte integrante e sostanziale;
- la presente Convenzione non è fonte di obbligazione per la Provincia nei confronti del Fornitore, rappresentando in ogni caso la medesima Convenzione le condizioni generali delle forniture che verranno concluse dai singoli Comuni della Regione

Molise e dalla Provincia di Campobasso con l'emissione dei relativi Ordinativi di Fornitura, di natura contrattuale e fonti di obbligazioni.

TUTTO CIO' PREMESSO

approvato e ritenuto quale parte integrante del presente atto, in esecuzione delle predette determinazioni dirigenziali, i detti comparenti stipulano e convengono quanto appresso:

ART. 1 - Le premesse di cui sopra, gli atti e i documenti richiamati nelle medesime premesse e nella restante parte della presente Convenzione, ancorché non materialmente allegati, costituiscono parte integrante e sostanziale della stessa.

ART. 2 - Nell'ambito della Convenzione si intende per:

Convenzione: l'Atto sottoscritto tra la Provincia di Campobasso in qualità di referente per il *Servizio n. 23 – Gestione centralizzata degli acquisti* - di ALI ComuniMolisani ed il Fornitore, compresi tutti i suoi allegati, nonché i documenti ivi richiamati;

Fornitore: l'operatore economico risultato aggiudicatario nella procedura concorsuale citata, che sottoscrive la Convenzione obbligandosi a quanto nella stessa previsto e, comunque, ad eseguire le Richieste di Fornitura quali saranno inoltrate dai Comuni della provincia di Campobasso aderenti ad ALI Comunimolisani, nonché dalla Provincia di Campobasso;

Ordinativo di Fornitura: il documento, che assume valore contrattuale, disponibile sui Siti: www.provincia.campobasso.it e www.alicomunimolisani.it con il quale i Comuni e la Provincia di Campobasso comunicano al Fornitore di volta in volta il quantitativo dei prodotti richiesti e il luogo di consegna, impegnando il Fornitore all'esecuzione della prestazione richiesta.

ART. 3 - L'esecuzione della fornitura, e dei servizi ad essa connessi, oggetto della presente Convenzione e degli Ordinativi di Fornitura, sono regolati in via di importanza decrescente:

- a) dalle clausole della presente Convenzione che costituiscono la manifestazione integrale di tutti gli accordi intervenuti con il Fornitore relativamente alle attività e prestazioni contrattuali;
- b) dalle norme di settore in materia di appalti pubblici di forniture;
- c) dal Codice Civile e dalle altre disposizioni normative in vigore in materia di contratti di diritto privato.

Le clausole della Convenzione sono sostituite, modificate od abrogate automaticamente per effetto di norme aventi carattere cogente contenute in leggi o regolamenti che entreranno in vigore successivamente, fermo restando che in ogni caso, anche ove intervengano modificazioni autoritative dei prezzi migliorative per il Fornitore, quest'ultimo rinuncia a promuovere azione o ad opporre eccezioni rivolte a sospendere o a risolvere la convenzione in essere.

Il Fornitore si impegna alla piena ed incondizionata osservanza di quanto disposto e descritto nei seguenti documenti: a) lettera invito; b) il capitolato speciale; c) offerta economica.

ART. 4 - La Provincia di Campobasso, come sopra rappresentata, concede in appalto alla ditta che, tramite il suo costituito rappresentante, accetta l'esecuzione della fornitura di cancelleria e carta per fotocopie - Lotto n. 2, dettagliatamente descritta all'art. 5 del Capitolato Speciale d'onori.

ART. 5 - La ditta, con la presente Convenzione, legalmente e formalmente si obbliga ad eseguire la suddetta fornitura alle condizioni contenute nel presente atto ed in quelle riportate nel Capitolato Speciale d'onori **(All. B)**.

ART. 6 - La ditta si obbliga ad applicare sugli ordinativi di fornitura i prezzi riportati nell'offerta economica **(All. C)**.

ART. 7 - Il tempo utile per dare esecuzione alla fornitura resta stabilito in 12 mesi dalla

data odierna.

ART. 8 - Sono a carico della ditta: a) i rischi di perdite e di danni eventualmente verificatisi durante il deposito, trasporto e sosta presso l'amministrazione; b) le spese relative al deposito, trasporto ed installazione del materiale oggetto della fornitura, fino al collaudo favorevole.

ART. 9 - E' vietato in modo assoluto ogni cessione del presente appalto a pena di nullità.

ART. 10 - La ditta si impegna ad ottemperare a tutti gli obblighi, verso i propri dipendenti, derivanti da disposizioni legislative e regolamentari e contrattuali vigenti in materia di lavoro e di assicurazioni sociali e previdenziali, assumendo a proprio carico tutti gli oneri relativi.

ART. 11 - Il pagamento dei singoli corrispettivi di fornitura sarà effettuato dai diversi destinatari (Comuni e Provincia di Campobasso), entro 60 giorni dalla data di ricevimento della fattura, secondo la modalità di pagamento indicata dal Fornitore: bonifico bancario presso la BancaApulia SpA - filiale di Potenza – IBAN: IT28G0578704205078570012228 intestato alla ditta in argomento.

ART. 12 - Per tutti gli effetti del presente atto, ed anche per la notifica di eventuali atti giudiziari e stragiudiziari, le parti eleggono domicilio presso le rispettive sedi: domicilio della ditta e del legale rappresentante: Paterno (PZ) Viale Giustino Fortunato, 59/61; quanto alla Provincia di Campobasso, nella propria sede in Campobasso alla Via Roma n. 47.

ART. 13 - La presente Convenzione sarà registrata solo **in caso d'uso** ai sensi del d.p.r. n. 131/86 tariffa parte II, ai sensi dell'art. 23 del Capitolato speciale d'oneri lettera d'invito.

ART. 14 - Le spese contrattuali, legali e fiscali sono a carico dell'appaltatore, ai sensi dell'art. 17 del Regolamento per la disciplina dei contratti.

ART. 15 - Tutte le controversie derivanti dall'esecuzione del contratto sono di competenza

del Foro di Campobasso.

ART. 16 - Il Fornitore dichiara che le prestazioni di cui trattasi sono effettuate nell'esercizio di impresa e che trattasi di operazioni soggette all'IVA.

ART. 17 – Ai fini e per gli effetti del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 l'appaltante si riserva il diritto di inserire il nominativo dell'appaltatore nell'elenco dei propri clienti ai fini dello svolgimento dei futuri rapporti contrattuali e commerciali, in base all'art. 24, comma 1, lett. b), del citato decreto. L'appaltatore potrà in ogni momento esercitare i diritti previsti dall'art. 7 del decreto citato.

ART. 18 – DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL'ATTO DI NOTORIETA'

(art. 47 dpr 445/2000 art. 26, comma 3, legge 488/1999)

Il sottoscritto dott. Angelo Fratangelo, nato a Campobasso il 12 marzo 1960, nella qualità di dirigente del 2° settore – 4° servizio della Provincia di Campobasso, ove domicilia per la carica e che impersona nell'esercizio delle competenze di cui all'art. 107 del d.lgs. n. 267, consapevole delle responsabilità e delle sanzioni penali previste dall'art. 76 del d.p.r. n. 445/2000 per false attestazioni e dichiarazioni mendaci e sotto la sua personale responsabilità, dichiara:

1. che sono state rispettate le disposizioni di cui all'art. 26, comma 3, della legge n. 488/1999, in quanto non erano attive, all'epoca dell'adozione della determinazione a contrattare, convenzioni CONSIP che riguardassero beni o servizi compatibili con quelli oggetto del contratto;
2. di non essersi avvalsi, per l'individuazione del contraente, delle procedure telematiche di cui al dpr n. 101/2002.

IL DIRIGENTE DEL 2° SETTORE – 4° SERVIZIO f.to Angelo Fratangelo

Campobasso, lì 01/07/2010

IL LEGALE RAPPRESENTANTE f.to Antonello Ventre

Paterno (PZ), lì 28/06/2010

Ai sensi degli artt. 1341 e 1342 del c.c. si approva espressamente la seguente clausola:

Art. 15 (Foro competente).

IL DIRIGENTE DEL 2° SETTORE – 4° SERVIZIO f.to Angelo Fratangelo

Campobasso, lì 01/07/2010

IL LEGALE RAPPRESENTANTE f.to Antonello Ventre

Paterno (PZ), lì 28/06/2010

p.i.